



Abteilung 17
Italienisches Schulamt
Amt für Schulordnung

Ripartizione 17
Intendenza scolastica italiana
Ufficio Ordinamento scolastico

Prot. Nr. 17.1/32.01.06/4648

**Ai Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi e pluricomprendivi
Scuole secondarie di II grado
Convitto provinciale "Damiano Chiesa"
Alle Organizzazioni sindacali della scuola**

Bozen / Bolzano, 17.04.2003

LORO SEDI - PROVINCIA

Responsabile: Patuzzi (scuola elementare); Melato (scuola media); Boscaro – Di Quirico (scuola superiore)
Mosna (insegnanti di religione)

Oggetto: Lavoro a tempo parziale del personale docente

Il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale docente di ruolo è regolato dall'Art. 14 del CCP sottoscritto in data 13.11.2002. Pertanto, a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 le disposizioni di cui alla delibera nr. 1193 del 17.4.2001 della GP non sono più in vigore.

1. Definizione della misura del tempo parziale

L'art. 14 del CCP considera **rapporto di lavoro a tempo parziale** il rapporto di servizio con un **numero di ore di insegnamento non inferiore al 30% e non superiore al 90%** del limite massimo dell'orario di insegnamento previsto per il corrispondente personale a tempo pieno.

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, la definizione della misura e dell'articolazione orizzontale o verticale dell'orario di lavoro tiene conto delle esigenze di servizio, rispettando, per quanto possibile, anche le esigenze personali del docente.

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, tenuto conto che la retribuzione è calcolata in 18/mi, **i contratti a tempo parziale al 90% possono arrivare ad un orario massimo di 16 ore settimanali curriculari, con retribuzione di 16/18mi (esempio ore 18x 90% = 16 ore).** I docenti sono tenuti comunque a svolgere le maggiori prestazioni in proporzione.

Per gli insegnanti di religione e di seconda lingua nelle scuole elementari, indipendentemente dal numero di classi, l'entità del tempo parziale può arrivare fino a 16 ore settimanali. Per gli insegnanti di classe nelle scuole elementari l'entità del tempo parziale non può invece superare le 20 ore settimanali.

Si fa presente che l'entità del tempo parziale dipende dalle esigenze di servizio e che sono ammesse soltanto ore intere.

Nelle scuole di ogni grado la fruizione del lavoro a tempo parziale deve essere raccordata all'articolazione dell'orario curricolare e pertanto i rapporti di lavoro a tempo parziale devono assicurare l'inscindibilità dell'insegnamento nonché di ciascun ambito o raggruppamento disciplinare.

2. Aventi diritto

Il personale docente di ruolo può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. I docenti che sottoscriveranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza 01.9.2003 non potranno presentare domanda di lavoro a tempo parziale per l'anno scolastico 2003/2004.

3. Retribuzione

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale il trattamento economico è proporzionale al corrispondente orario di insegnamento a tempo pieno. Anche l'indennità provinciale verrà ridotta, in base all'art. 10 del CCP 16.4.1998, in 22mi o 18mi in ragione della diminuzione delle ore di insegnamento.

4. Maggiori prestazioni

Per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado nonché per il personale docente di seconda lingua e di religione nelle scuole elementari le maggiori prestazioni aggiuntive rispetto all'orario di insegnamento previsto dal contratto di lavoro a tempo parziale e che devono essere utilmente prestate per la corresponsione dell'indennità provinciale, vengono calcolate in rapporto proporzionale rispetto alle due ore previste per il personale a tempo pieno.

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l'orario funzionale previsto nella misura max. di 220 ore secondo l'art. 6 del CCP 16.4.1998 è ridotto in proporzione, ad esclusione delle ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nonché per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.

5. Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno e si rinnova tacitamente fino alla richiesta di rientro a tempo pieno.

6. Inoltro delle domande

Le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale compilate sul modulo che si allega alla presente vanno presentate al Dirigente scolastico competente.

entro il

16 maggio 2003

Entro lo stesso termine devono essere presentate le domande per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Copia della domanda dovrà essere inoltrata all'Intendenza scolastica. Per quanto riguarda la definizione del contingente ore per gli incarichi a tempo parziale, i dirigenti scolastici dovranno mettersi in contatto con l'intendenza scolastica, affinché siano rispettati i criteri per la formazione delle cattedre nei limiti dell'organico di fatto.

Per casi di particolare gravità, debitamente documentati e previa verifica da parte dell'Intendente scolastico, potranno essere accettate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa presentate oltre il termine sopra indicato e comunque pervenute all'Intendenza scolastica prima dell'inizio delle operazioni riguardanti l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto.

7. Numero dei docenti a tempo parziale per scuola

La trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è garantita nella misura del 25% dell'organico della singola istituzione scolastica. Qualora il numero delle richieste fosse superiore al 25% dell'organico dell'istituzione scolastica, il Dirigente scolastico può accettare le domande, tenendo conto, in ordine di priorità, delle precedenze di seguito elencate:

- a) portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
- b) persone a carico per le quali si percepisce l'assegno di accompagnamento di cui alla LP 21.8.1978 nr. 46;

- c) stato di malattia compatibile con un rapporto di lavoro a tempo parziale;
 - d) familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
 - e) figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo;
 - f) familiari che assistono persone portatori di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
 - g) aver superato i sessanta anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
 - h) esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'amministrazione;
 - i) anzianità di servizio valida ai fini della carriera;
- In ogni caso, i docenti che già svolgono l'attività a tempo parziale hanno la precedenza.

8. Tempo parziale – Ore straordinarie

Per eccezionali e temporanee esigenze di servizio, ai docenti con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste, con il consenso degli interessati, prestazioni di lavoro straordinario retribuito che non può essere superiore al 10% del monte ore annuo complessivo di attività di insegnamento previste dal contratto di lavoro.

9. Tempo parziale articolato su biennio scolastico

L'art. 14, comma 10 del CCP 13.11.2002 prevede una forma particolare di tempo parziale che si articola su un biennio scolastico. Il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e una anzianità di servizio di almeno 10 anni può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale corrispondente al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico svolgendo la prestazione lavorativa prevista nel biennio in un solo anno scolastico.

Il trattamento economico è corrisposto nella misura del 50% per l'intero biennio scolastico che è riconosciuto a tutti gli effetti.

Per il conteggio dell'anzianità di servizio (almeno 10 anni) si rimanda alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del CCP 13.11.2002 riguardanti l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico).

Qualora il docente intenda svolgere la sopraccitata prestazione lavorativa nel secondo anno del biennio scolastico, dovrà presentare la seguente garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa:

- garanzia bancaria per un importo la cui entità verrà stabilita dall'Ufficio stipendi ,

ovvero

- presentare una autorizzazione alla detrazione della somma in garanzia dalle spettanze di trattamento fine rapporto

Di questa particolare forma di tempo parziale i docenti potranno fruire soltanto una volta in un quinquennio.

10. Definizione dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

La trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si attua mediante la sottoscrizione di un contratto da parte del dirigente scolastico competente e del docente interessato.

Le ore di insegnamento residue dopo la stipulazione dei contratti a tempo parziale, vengono utilizzate per l'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto.

11. Rapporto di lavoro a tempo parziale per docenti di sostegno e per il personale educativo

Per evitare che un alunno portatore di handicap venga assistito da più di un insegnante di sostegno il rapporto di lavoro a tempo parziale per i **docenti di sostegno** dovrà tener conto delle ore assegnate ad ogni singolo alunno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale dei docenti di sostegno, di norma, è articolato in modo orizzontale.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale del **personale educativo** si articola di regola su 12 ore settimanali per l'attività educativa, comprese le ore di assistenza notturna e le 3 ore settimanali di obblighi inerenti l'attività educativa. La prestazione lavorativa a tempo parziale va pianificata in conformità alle disposizioni dell'art. 6 ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera A del CCN per la scuola.

Il servizio a tempo parziale del personale educativo deve essere prestato per almeno tre giorni lavorativi la settimana e non esclude alcun obbligo. Se il servizio prevede anche l'assistenza notturna ai convittori, la stessa deve essere espletata per almeno due notti alla settimana.

12. Contratto di lavoro a tempo parziale per il personale in aspettativa

Il personale docente avente diritto all'aspettativa secondo l'art. 13, comma 7 del CCP 25.3.2002 può optare per un rapporto di lavoro a tempo parziale. Possono accedere a questa forma di lavoro a tempo parziale tutti i docenti, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, che chiedano aspettativa per personale con prole dal 1 settembre 2003. Non è perciò necessario che i docenti con contratto di lavoro a tempo parziale richiedano prima la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

Anche per questa forma di rapporto di lavoro a tempo parziale la durata è di un anno scolastico.

Se l'aspettativa termina durante l'anno scolastico (es.: al compimento dell'ottavo anno di età del figlio o per il raggiungimento della durata massima del periodo di aspettativa) il docente rimane in servizio a tempo parziale fino alla fine dell'anno scolastico.

Se invece l'aspettativa viene interrotta da un congedo per maternità o paternità, il docente viene ricollocato a tempo pieno per tutto il periodo di assenza se prima dell'inizio dell'aspettativa contestuale al tempo parziale fruiva di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

A decorrere dall'anno scolastico successivo, conclusa l'aspettativa a tempo parziale, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro, di cui godeva prima del collocamento in aspettativa (tempo pieno o tempo parziale).

L'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale in aspettativa deve essere almeno pari al 50% del lavoro a tempo pieno. I contributi ai fini pensionistici ed assicurativi per la parte residua sono a carico dell'amministrazione provinciale.

Il termine per l'inoltro delle domande di ammissione a questo tipo di rapporto a tempo parziale verrà fissato successivamente, tenuto conto che per richiedere il collocamento in aspettativa per personale con prole è necessario un preavviso di un mese.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale in aspettativa viene completamente gestito dai dirigenti scolastici, ai quali vanno inoltrate le domande. Il Dirigente scolastico provvederà ad emanare un decreto di aspettativa contestuale al part-time. Copia del decreto sarà inviata all'Intendenza scolastica e all'Ufficio stipendi per il personale insegnante.

13. Partecipazione agli esami

Dato che l'art. 14, comma 4 del CCP 13.11.2002 prevede che non vi sia alcuna riduzione dell'orario di lavoro per quanto riguarda la partecipazione a scrutini ed esami, il personale docente con contratto di lavoro a tempo parziale è tenuto alla partecipazione degli esami delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il servizio connesso a questo incarico dovrà essere espletato secondo l'orario e le modalità previste per il personale docente a tempo pieno.

Il personale con incarico a tempo parziale che svolge l'attività di membro delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di primo e secondo grado, percepisce, per il periodo di effettiva partecipazione agli esami di stato, lo stesso compenso del personale docente a tempo pieno.

14. Tempo parziale – Personale docente collocato a riposo

Il personale docente in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità può chiedere il collocamento a riposo contestuale al rapporto di lavoro a tempo parziale, ai sensi del Decreto interministeriale del 29.7.1997, Nr. 331.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale al collocamento a riposo non può superare il 50% dell'orario obbligatorio di insegnamento.

Il personale docente collocato a riposo con contestuale rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% è tenuto a rimanere in servizio per almeno due anni prima di poter essere collocato definitivamente a riposo.

Per quanto riguarda la retribuzione, gli oneri preventivi e il trattamento di pensione, si rimanda alle disposizioni statali in materia.

Ad un docente collocato a riposo con incarico a tempo parziale che prende parte agli esami di stato, le ore aggiuntive prestate rispetto al monte ore previsto dal contratto a tempo parziale vengono retribuite come ore straordinarie, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCP del 22.08.2002. I contributi pensionistici relativi a questo periodo non vengono ridotti.

15. Altre disposizioni

Per le altre attività compatibili con un rapporto di lavoro a tempo parziale, quindi la possibilità di fruire di un rapporto di lavoro a tempo parziale come docente e di un rapporto di lavoro in un'altra amministrazione pubblica o privata, si rimanda alle disposizioni statali in materia, in particolare all'art. 4 dell'Ordinanza ministeriale del 22.7.1997, Nr. 446.

IL SOVRINTENDENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Bruna Rauzi Visintini)

